

Comunicata ai Capigruppo  
consiglieri il  
Prot. n°

comunicata al Sig.  
Prefetto il  
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N 44 delibera*

*Data 19-04-2021*

**OGGETTO: Affidamento del servizio comunale di TPL, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento comunitario 1370/07CE- Rettifica ed integrazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 21.12.2020.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## PREMESSO

- Che nel Comune di Amatrice è attivo il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del proprio territorio comunale;
- che l'Amministrazione del Comune di Amatrice deve procedere all'affidamento del suddetto servizio;
- che ai sensi dell'art. 61 della L. 99/2009, al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore di cui all'art. 23-bis commi 2 e 3 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e modificato dal D.L. 135/2009, convertito in Legge 166/2009, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2,4,5 e 6, e all'art 8 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007. In base a tale normativa le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Km/anno. Inoltre, qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente ad una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o ad un valore annuo stimato inferiore a 2.000.000 euro oppure, inferiore a 600.000 Km/anno;
- che il servizio oggetto del presente contratto costituisce la rete del livello dei servizi minimi individuati ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett b) e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 30/98;
- che in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole procedere all'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L. 99/2009 ed all'art. 5 par. 4 Regolamento Europeo n. 1370/2007;
- che l'art. 26, comma 1) lett a) della Legge Regionale n. 30 del 1998 e ss.mm.ii., prevede per i contratti di servizio un periodo di validità non superiore ad otto anni per i servizi di trasporto su strada;
- che con nota prot. 36094 del 15/1/2020 la Regione Lazio comunica ai Comuni la possibilità di procedere alla sottoscrizione dei contratti di TPL secondo la disciplina garantendo la prosecuzione del servizio di trasporto locale gestito dai Comuni per l'intera durata della fase transitoria relativa al biennio 2020-2021, secondo i criteri finora utilizzati, al fine di consentire la piena attuazione dei nuovi criteri programmatici a partire dal 1 gennaio 2022;
- che il Servizio è proseguito, di fatto dal 01/01/2020 ad oggi, anche per non vedere interrotto il servizio essenziale, nelle more della sottoscrizione del contratto;
- che il Comune di Amatrice, così come accaduto nei precedenti anni, non è in grado di sostenere direttamente le spese di gestione del servizio di TPL, contando sulla erogazione del contributo regionale per assicurare l'esercizio del servizio in ambito comunale, cosicché l'assenza di qualsiasi attuale certezza sul futuro ammontare di tale contributo rende impossibile avviare una qualsiasi

procedura di gara, qualora l'amministrazione comunale non intendesse avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 del Regolamento comunitario n.1370/07/CE;

- che si rende necessaria l'attivazione di una espressione di volontà, da parte dell'Ente, che disponga la prosecuzione dell'esercizio del servizio comunale di TPL, dettando le modalità e condizioni di affidamento;

#### **RICHIAMATI:**

- i comunicati n. 1 e 2 del 2019 e nota prot. U. 0643127 del 2.08.2019 della Regione Lazio con la quale comunicava nell'ambito della ridefinizione del livello dei Servizi Minimi aggiornamenti e indicazioni operative finalizzate alla gestione della fase transitoria 2020-2021;
- la nota prot. U. 0812337 del 07-11-2019 con cui la Regione Lazio a seguito di ulteriori analisi condotte sui parametri di misurazione del fabbisogno ha completato la redazione del modello di definizione dei servizi minimi;

**CHE** gli adempimenti necessari per assicurare piena attuazione al nuovo modello tiene conto, sia della fase di istituzione dei bacini ottimali, che della procedura di gara per affidamento del servizio in ciascun bacino, posticipando il termine di prima applicazione del nuovo modello;

#### **TENUTO CONTO:**

- che la continuità e regolarità del servizio comunale di TPL rappresenta una necessità per la popolazione residente, sia per gli spostamenti dovuti alla vita di relazione, sia per il contenimento dei valori ambientali di inquinamento, favorito dalla riduzione dell'utilizzo di mezzi propri;
- che l'esigenza di predisporre il nuovo contratto di servizio costituisce non solo un dovere di buona amministrazione, ma si configura anche come una necessità oggettiva, la cui assenza rischierebbe di bloccare l'erogazione del contributo regionale, impedendo così, di fatto, la prosecuzione del servizio;
- che, come sopra chiarito, la dimensione dell'attuale servizio comunale rientra pienamente nei parametri dimensionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento comunitario n.1370/07/CE, la cui valenza di fonte principale di disciplina del settore è stata confermata espressamente dal legislatore nazionale (articolo 61 legge n.99/1999), giustificando appieno l'indicazione della Regione Lazio, di avvalersi di tale strumento per procedere ai rinnovi degli attuali contratti di servizio, almeno fino alla conclusione del processo di riorganizzazione in corso dell'intero comparto;
- che la suddetta indicazione regionale genera anche la certezza della piena adesione ed accettazione, da parte della Regione Lazio, dell'affidamento diretto disposto dal Comune per il rinnovo del contratto di servizio in essere per l'esercizio del servizio di TPL;
- che tale procedura, per i servizi sotto soglia di TPL, rappresenta ormai non solo una facoltà, ma un obbligo dal momento non vi è possibilità, allo stato, di stabilire un prezzo certo da porre a base di gara per tutti gli anni di affidamento del servizio e che il Comune non è in grado di assumere impegni diretti di copertura di tutto o parte del costo del servizio comunale, con la conseguenza

che qualsiasi gara indetta senza tale certezza sarebbe passibile di censure di illegittimità;

**CONSIDERATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 21.12.2020 recante in oggetto: “Servizio di trasporto urbano nel Comune di Amatrice – Proroga 2021” da intendersi rettificata e sostituita dalla presente;

**PRESO ATTO** della nota della Regione Lazio al Comune di Amatrice, acquisita al protocollo dell’Ente n. 1334 del 22.01.2021 recante in oggetto: “Servizio TPL di Amatrice” che rimanda, per l’indicazione dell’importo, a quanto attribuito per l’anno 2020 ai Comuni (esclusa Roma Capitale) interessati dal concorso finanziario regionale agli oneri dei loro servizi di TPL;

**VISTA** la Determinazione Regione Lazio 16 dicembre 2020, n. G15487 recante in oggetto: “Impegno di spesa di euro 9.670.000,00 in favore del secondo gruppo di Comuni del Lazio (esclusa Roma Capitale) cui compete la residua quota (20%) del concorso finanziario regionale (ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 )agli oneri dei loro servizi di TPL per l'anno 2020. Capitolo di spesa D41920 (Missione 10, Programma 02, Aggregato 1.04.01.02.000) del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020. Codice d'intervento MIR n. I202000991.”;

**DATO ATTO** che la ditta Autoservizi Troiani S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Raffaele Costi, n. 23 – P.IVA/C.F. 11665841000, attuale esercente il servizio comunale:

- ha già dimostrato la piena disponibilità a proseguire nella gestione del servizio alle stesse modalità e condizioni, dichiarandosi, altresì, pronta a modificare l’attuale programma di esercizio sulla base delle nuove risultanze che scaturiranno dalla riorganizzazione del comparto in definizione da parte della Regione Lazio, confermando la continuità dell’esercizio alle nuove condizioni ed ai nuovi contributi previsti ed erogati dalla Regione Lazio;
- che la società stessa si impegnerà:
  - a. a definire, d’intesa con l’Amministrazione comunale, il nuovo programma di esercizio che dovesse scaturire da una differente erogazione del contributo regionale e/o dalla nuova impostazione basata sull’applicazione del costo standard di cui la stessa Regione Lazio provvederà a fornire i parametri applicativi;
  - b. ad accettare, senza aver nulla a pretendere da parte del Comune, la risoluzione anche anticipata del contratto di servizio in caso di interruzione, o sospensione, per qualsiasi motivo del contributo erogato dalla Regione Lazio;

**RICHIAMATA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012 con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 4 D.L. n. 138/2011 e che attualmente le modalità di affidamento dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale risultano essere quelle disciplinate dall’art. 5 e dall’art. 8 – par. 2 del Regolamento Europeo n. 1370/2007/CE entrato in vigore il 02/12/2009 ed in particolare:

- affidamento in house con le limitazioni e le condizioni stabilite dall’art.5 par. 2;
- gara ad evidenza pubblica bandita con le prescrizioni di cui all’art. 5 par. 3;

- affidamento sotto soglia senza procedura concorsuale secondo quanto stabilito all'art. 5, par. 4;
- affidamento di emergenze nei casi e con le modalità indicate dall'art. 5 par. 5;

**CHE**, pertanto, tale disciplina trova esplicito riferimento nella normativa nazionale di cui all'art. 61 della Legge n. 99/2009, che richiama espressamente le modalità di affidamento di cui all'art. 5 e all'art. 8 – par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007;

**EVIDENZIATO**, pertanto, in virtù di quanto sopra esplicitato:

- che il servizio di TPL in atto nel Comune di Amatrice, rientra nei parametri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento comunitario n.1370/07/CE;
- che, pertanto, il riferimento a tale disposizione comunitaria rientra pienamente nella competenza del Comune, secondo il riconoscimento della funzione istituzionale svolta in tale settore ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135;
- che, per effetto della scelta del ricorso alla procedura di affidamento diretto, l'Ente comunale non è tenuto ad adottare alcun atto rivolto a fornire informazioni a terzi, anche se interessati, dell'avvio della procedura di rinnovo, secondo quanto espressamente statuito da una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha negato l'esistenza di un qualsiasi obbligo in tale senso da parte dell'amministrazione interessata, proprio per riconoscere all'affidamento diretto una autonomia procedimentale che, qualora sussistesse un obbligo del genere, verrebbe meno finendo per equiparare tale procedura a quella ordinaria di gara (Corte di Giustizia – Sezione Decima – sentenza 24ottobre 2019 – causa C-515/18);
- che la società attuale esercente è titolare di un interesse legittimo qualificato, se non di un vero e proprio diritto, a proseguire nell'esercizio del servizio comunale di TPL, avendo sempre esercitato detto servizio secondo criteri di efficienza, regolarità e continuità, cosicché l'Amministrazione comunale non ha motivo per ipotizzarne la sostituzione;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno di avvalersi, in questa fase ancora del tutto transitoria per l'assetto definitivo del comparto, della facoltà prevista dal Regolamento comunitario n. 1370/07/CE, articolo 5, che prevede, per i servizi di minori dimensioni (e quello in esercizio nel Comune di Amatrice rientra tra questi), con affidamento diretto senza necessità di ricorso ad una procedura di gara;

**DATO ATTO** che l'attivazione e la continuità di esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale rappresentano un'esigenza fondamentale per assicurare la mobilità sociale della comunità locale il cui pendolarismo è di notevolissima entità, nonché il fatto che il servizio rappresenta una delle iniziative necessarie alla limitazione del traffico con automezzi privati, a beneficio delle condizioni ambientali relative a congestioni di traffico e inquinamento;

**RIBADITA** la necessità di non dover interrompere il servizio di Trasporto Pubblico Locale;

**DATO ATTO CHE** la proroga del servizio, all'attuale Società affidataria Autoservizi Troiani S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Raffaele Costi, n. 23 – P.IVA/C.F. 11665841000, di Trasporto Pubblico Locale fino alla scadenza del periodo transitorio fissato per il 31 dicembre 2021, ai sensi dell' art. 8, comma 2 del regolamento della Comunità Europea n. 1370/07/CE, come evidenziato con nota U.0896421 del 7 Novembre 2019, dalla Regione Lazio Livello dei servizi Minimi di TPL - ulteriori indicazioni operative finalizzate alla gestione della fase transitoria 2020-2021, può essere concessa alle seguenti condizioni:

- a. proroga del servizio dal **1 gennaio 2021 al 31.12.2021** agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di servizio in essere;
- b. rispetto, allo stato, della percorrenza stabilita dai servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio pari a Km/anno 190.865,75, salvo adeguamento in aumento o diminuzione in base a successive determinazioni della Regione Lazio;
- c. accettazione dei corrispettivi stabiliti dalla stessa Regione Lazio pari a euro/anno € 361.133,88, oltre IVA, salvo adeguamento in aumento o diminuzione in base alle determinazioni della Regione Lazio;
- d. accettazione della norma di salvaguardia a favore del Comune di Amatrice che stabilisce che, qualora, in corso di validità del nuovo contratto di servizio, dovessero essere modificati i contenuti economici sopra espressamente quantificati, le variazioni in aggiunta od in sottrazione saranno oggetto di automatico inserimento nel contratto di servizio, con immediata applicazione nei confronti della società affidataria del servizio, riservandosi di definire in corso di riduzione dei corrispettivi se conservare l'intero chilometraggio del servizio di TPL attivando un proprio canale di finanziamento con istituzione di apposito capitolo di bilancio, oppure se ridurre correlativamente l'ammontare dei chilometri di esercizio per mantenere lo stesso parametro di copertura chilometrica;
- e. accettazione della norma di salvaguardia in favore del Comune di Amatrice relativamente alla risoluzione, senza possibilità di rivalsa o richiesta di danni da parte dell'affidatario, del contratto di servizio in caso di emanazione della normativa che prevedeva l'annullamento dei contratti in corso stipulati ai sensi della normativa di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento n. 1370/07/CE e preveda l'obbligo per gli Enti locali di attivare immediatamente procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- f. Obbligo per la ditta di utilizzare per l'espletamento del servizio mezzi a basso inquinamento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267, del 18/08/2000;

**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

**Con voti favorevoli unanimi**

**DELIBERA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono formalmente approvate:

1. **Di dare atto** che la presente deliberazione rettifica e sostituisce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 21.12.2020 recante in oggetto: “Servizio di trasporto urbano nel Comune di Amatrice – Proroga 2021”;
2. **Di demandare** al Responsabile Amministrativo del Settore VII, competente l’affidamento del servizio comunale di TPL come da Deliberazione di giunta Comunale n. 20 del 15.02.2021, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento comunitario 1370/07CE, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Lazio previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti in materia di affidamento di servizi pubblici;
3. **Di stabilire** la durata dell’affidamento diretto fino al 31.12.2021, stante l’inserimento nel nuovo contratto di servizio stipulato con la società esercente di tutta una serie di clausole di salvaguardia volte a consentire all’Amministrazione comunale l’immediato rispetto di quanto dovesse essere altrimenti disposto nel corso della durata dell’affidamento;
4. **Di adeguare** la ristrutturazione del servizio comunale in base alle nuove indicazioni che perverranno dalla Regione Lazio al momento in cui entrerà in vigore il nuovo assetto dei servizi di TPL;
5. **Di confermare** allo stato attuale il chilometraggio massimo del servizio comunale di TPL pari a chilometri/anno 190.865,75 e l’importo contributivo spettante all’impresa aggiudicataria pari ad euro/anno € 361.133,88, percorrenze ed importo variabili anche nel corso del periodo di nuovo affidamento per effetto delle determinazioni che potranno essere adottate dalla Regione Lazio nel corso di tale periodo;
6. **Di stabilire** pertanto che la proroga per l’affidamento del servizio di trasporto locale non oltre il limite di cui al punto 3) è subordinata alle ulteriori seguenti condizioni:
  - a. proroga del servizio agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di servizio in essere;
  - b. rispetto, allo stato, della percorrenza stabilita dai servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio pari a Km/anno 190.865,75 , salvo adeguamento in aumento o diminuzione in base a successive determinazioni della Regione Lazio;
  - c. accettazione dei corrispettivi stabiliti dalla stessa Regione Lazio pari a euro/anno € 361.133,88, oltre IVA, salvo adeguamento in aumento o diminuzione in base alle determinazioni della Regione Lazio;
  - d. accettazione della norma di salvaguardia a favore del Comune di Amatrice che stabilisce che, qualora, in corso di validità del nuovo contratto di servizio, dovessero essere modificati i contenuti economici sopra espressamente quantificati, le variazioni in aggiunta od in sottrazione saranno oggetto di automatico inserimento nel contratto di servizio, con immediata applicazione nei confronti della società affidataria del servizio, riservandosi di definire in corso di riduzione dei corrispettivi se conservare l’intero chilometraggio del servizio di TPL

attivando un proprio canale di finanziamento con istituzione di apposite capitolo di bilancio, oppure se ridurre correlativamente l'ammontare dei chilometri di esercizio per mantenere lo stesso parametro di copertura chilometrica;

7. **Di dichiarare** con successiva votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ss.mm.ii.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL VICE SINDACO**

*F.to Massimo Bufacchi*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 26-04-2021

Reg. 696

*lì*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---

E' copia conforme all'originale

*lì,*

**IL SEGRETARIO**

*Manuela De Alfieri*

---

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

*lì, 19-04-2021*

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*lì, 19-04-2021*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---